

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 aprile 2021 — Consiglio dell'Unione europea / Kurdistan Workers' Party (PKK), Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-46/19 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al terrorismo – Misure restrittive contro determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 3, 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di un'organizzazione nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Presupposti – Decisione di un'autorità competente – Persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Decisione di riesame della decisione nazionale che ha giustificato l'inserimento iniziale nell'elenco – Obbligo di motivazione]

(2021/C 228/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Van Overmeire, agenti)

Altre parti nel procedimento: Kurdistan Workers' Party (PKK) (rappresentanti: A.M. van Eik e T.M.D. Buruma, advocaten), Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot, T. Ramopoulos e J. Norris, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Brandon, agente, assistito da P. Nevill, barrister, successivamente F. Shibli e S. McCrory, agenti, assistiti da P. Nevill, barrister)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, B. Fodda e J.-L. Carré, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman e J. Langer, agenti)

Dispositivo

- 1) I punti da 1 a 11, 13 e 14 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T-316/14, EU:T:2018:788), sono annullati.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 103 del 18.3.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešov — Slovacchia) — LH / Profi Credit Slovakia s.r.o.

(Causa C-485/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Pagamento effettuato in base a una clausola illecita – Arricchimento ingiustificato del creditore – Prescrizione del diritto alla restituzione – Principi del diritto dell'Unione – Principio di effettività – Articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 – Informazioni da inserire nel contratto di credito – Soppressione di taluni requisiti nazionali sulla base della giurisprudenza della Corte – Interpretazione della vecchia versione della normativa nazionale conformemente a tale giurisprudenza – Effetti nel tempo)

(2021/C 228/04)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešov

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LH

Convenuta: Profi Credit Slovakia s.r.o.

Dispositivo

- 1) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale un'azione proposta da un consumatore ai fini della restituzione di somme indebitamente versate nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di credito, sul fondamento di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, o di clausole contrarie ai requisiti di cui alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, è soggetta a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dal giorno in cui l'arricchimento ingiustificato ha avuto luogo.
- 2) L'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, EU:C:2016:842), sono applicabili a un contratto di credito che è stato stipulato prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all'interpretazione adottata nella suddetta sentenza.

(¹) GU C 305 del 9.9.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 aprile 2021 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-537/19) (¹)

(Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/18/CE – Appalti pubblici di lavori – Contratto tra un ente pubblico e un'impresa privata, avente ad oggetto la locazione di un edificio non ancora costruito – Articolo 1 – Esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal locatario – Articolo 16 – Esclusione)

(2021/C 228/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers e P. Ondrůšek, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: inizialmente M. Fruhmann, successivamente J. Schmoll, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 295 del 2.9.2019.